

Manuale**3.2.1. Apparecchiature di videoconferenza - Immagine**

49. Nella videoconferenza transfrontaliera si prevede che lo schermo possa essere usato per tre diverse inquadrature:

un'inquadratura ravvicinata, per la trasmissione delle immagini relative ai partecipanti nell'altro locale;

un'inquadratura panoramica, per una panoramica della situazione nell'altro locale;

un'inquadratura a fini informativi, per la trasmissione di documenti e di altre informazioni (compresi eventuali schermi situati nelle "postazioni di lavoro" dei singoli partecipanti).

50. Per garantire l'obiettività, ciascun partecipante dovrebbe essere ripreso nella misura del possibile nella stessa maniera. L'intensità della luce, la risoluzione ed i frame per secondo dovrebbero essere compatibili per tutti i partecipanti. L'illuminazione dovrebbe essere nella misura del possibile tale che la mimica facciale sia sempre facilmente leggibile, che non vi siano ombre attorno agli occhi e che non vi siano riflessi sugli schermi. Nella misura del possibile si dovrebbe simulare il contatto visivo.

Posizionamento delle attrezzature

51. Le attrezzature dovrebbero essere posizionate in modo tale che l'aula di udienza in questione possa continuare ad essere utilizzata per cause che non ricorrono alla videoconferenza. Dovrebbe essere possibile posizionare le videocamere, gli schermi, gli impianti di illuminazione ed i partecipanti in modo tale che l'intero allestimento sia idoneo alla videoudienza ed alla videodifesa nei procedimenti sia penali che civili. Nel posizionare le videocamere si dovrebbe avere cura, ove possibile, di evitare di riprendere i partecipanti dall'alto o dal basso: ciò può infatti dare un'immagine distorta e influire sull'impressione che si ha del partecipante.

Schermi

52. L'angolo e la distanza di visione dovrebbero consentire a tutti i partecipanti di utilizzare lo stesso schermo allo stesso modo. La dimensione dello schermo dovrebbe essere sufficientemente grande, in termini di angolo di visione, da poter preferibilmente raffigurare le persone coinvolte nelle stesse proporzioni che sarebbero state percepite in una riunione normale. Dovrebbe essere realizzabile una risoluzione minima secondo la norma WXGA. Per quanto riguarda il numero di frame per secondo, potrebbe essere necessario un minimo di 30. La mimica facciale dovrebbe essere prontamente leggibile, con un elevato comfort visivo.

Videocamere

54. Le videocamere dovrebbero essere preferibilmente fisse e avere diverse posizioni predefinite per pan, tilt e zoom; una delle posizioni possibili dovrebbe essere predefinita a titolo preferenziale. In tal modo l'addetto alle apparecchiature può passare rapidamente da un'inquadratura all'altra senza arrecare il minimo disagio al procedimento giudiziario. L'angolazione delle videocamere per le inquadrature ravvicinate dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire di vedere chiaramente il viso, le spalle e il busto del partecipante. Tutti i partecipanti dovrebbero essere in grado di muoversi e voltarsi in direzione di altre persone in un raggio di 80 x 80 cm senza uscire dall'inquadratura.

55. Di norma, nell'aula di udienza saranno sufficienti due videocamere: una videocamera "di localizzazione" rivolta verso il giudice istruttore, il pubblico ministero o l'avvocato, il testimone o l'imputato, a seconda di chi ha la parola (punti fissi) e una videocamera per fornire all'occorrenza una panoramica dell'aula di udienza. In alcuni casi l'immagine panoramica può anche essere fornita all'inizio di una sessione facendo una panoramica mediante una videocamera "di localizzazione".

56. Le apparecchiature mobili non consentono di disporre di videocamere multiple; la fornitura di vedute panoramiche sarà quindi limitata qualora si utilizzino tali attrezzature. In alcuni casi può essere necessario usare una stanza per i testimoni, il che richiede l'installazione di una videocamera. Occorrerà tenere conto della necessità per un testimone che si trova in tale stanza di dover conferire con professionisti del settore legale fuori dal campo visivo della videocamera.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.